

Statuto della Associazione

"Camper CLUB 3 C - PLEINAIR"


con sede in

Porcia , via Roveredo, 67

-PN-

INDICE DEGLI ARGOMENTI

- Disposizioni Generali	pag. 3
- I Soci	pag. 4.
- Organi Sociali	pag. 5
- Assemblea	pag. 6
- Consiglio Direttivo	pag. 9
- Presidente	pag. 10
- Collegio Revisori dei Conti	pag. 11
- Collegio dei Proviviri	pag. 12
- Patrimonio Sociale	pag. 13
- Il Bilancio	pag. 14
- Scioglimento	pag. 16
- Disposizioni finali	pag. 16



DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

In data 30 ottobre 1993 si é costituita un'associazione denominata "CLUB 3C- PLEINAIR". L'associazione ha sede in Porcia Via Rovereto, 67. Se opportuno e necessario, potranno istituirsi altrove, e sopprimersi, sedi operative, uffici e recapiti.

Articolo 2

L'associazione non ha fini di lucro e ha durata illimitata. Può aderire ad altre associazioni, enti locali, regionali, nazionali ed internazionali con fini convergenti agli scopi sociali.

Articolo 3

L'associazione si propone i seguenti scopi: organizzare incontri, raduni, viaggi e vacanze per gli utilizzatori di veicoli ricreazionali, procurare loro facilitazioni e fornire consulenze; promuovere e curare attività direttamente e indirettamente collegate e relative ai turismo e al tempo libero.

L'associazione può compiere tutte le operazioni inerenti e conseguenti al raggiungimento degli scopi sociali, comprese operazioni mobiliari, finanziarie e immobiliari.

Articolo 4

L'Associazione è aperta a tutti i cittadini senza distinzione di cultura, classe sociale, religione, nazionalità, razza, sesso, ecc.

L'associazione è aconfessionale e apartitica .

L'iscrizione è subordinata alla presentazione di domanda scritta al Consiglio Direttivo, che, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera insindacabilmente e senza obbligo di motivazione sull'ammissione. Avuta comunicazione dell'accoglimento, il richiedente deve provvedere al versamento della quota sociale annuale; entrerà a far parte dell'associazione con tutti i diritti e obblighi inerenti, con la iscrizione nel libro dei soci.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con l'associazione è, a tutti gli effetti, quello risultante dal libro soci.

I SOCI

Articolo 5

Possono far parte dell'associazione tutti coloro i quali ne condividono gli scopi e si impegnino a rispettarne lo statuto e i regolamenti.

I soci si suddividono in:

ordinari (sono coloro che sottoscrivono la domanda e accettano lo statuto dell'associazione e partecipano alla vita sociale; hanno il diritto di voto in assemblea);

familiari (sono i componenti il nucleo familiare dei soci ordinari che hanno a loro volta richiesto di aderire all'associazione acquisendone tutti i diritti e gli obblighi);

giovani (sono coloro che, rientrando nella età prevista dal regolamento interno, sono soggetti in via agevolata al pagamento di una quota annuale ridotta; hanno il diritto di voto in assemblea; non possono essere eletti consiglieri o revisori dei conti dell'associazione.

aggregati (sono coloro che partecipano occasionalmente alle iniziative

sociali; sono soggetti al pagamento di una quota d'iscrizione ridotta; non hanno diritto al voto.

sostenitore (sono le persone fisiche o giuridiche, gli enti pubblici e privati che sostengono l'Associazione);

onorari (sono coloro che si sono distinti per rilevanti contributi a qualsiasi titolo - anche intellettualmente e ideale - intesi a consentire all' Associazione una o più agevole realizzazione degli scopi sociali).

Articolo 6

I soci cessano di far parte dell'associazione per:

a) scioglimento dell'associazione;

b) dimissioni da presentarsi per iscritto;

c) esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di morosità, indegnità per inosservanza delle disposizioni statutarie o degli organi sociali, nonché per altri gravi fatti che danneggino l'associazione;

d) decesso.

Le controversie che dovessero sorgere tra i soci e l'associazione, e in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo., saranno rimesse alla decisione del Collegio dei Probiviri.

ORGANI SOCIALI

Articolo 7

Gli organi sociali sono:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti,

e) il Collegio dei Probiviri.

La sostituzione di consiglieri, revisori, probiviri, venuti meno per qualsiasi

motivo, avviene mediante subentro del primo dei non eletti; il sostituto dura in carica fino alla prima successiva assemblea ordinaria che ne ratificherà la nomina o provvederà per l'elezione di altra persona. La durata dell'incarico coinciderà in ogni caso con quella degli altri membri in carica.

La cessazione dei consiglieri, revisori, probiviri, per scadenza del termine, ha effetto dal momento in cui l'assemblea ricostituisce tali organi.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per causa della funzione.

ASSEMBLEA

Articolo 8

L'Assemblea è formata da tutti i soci in regola con le quote e gli obblighi sociali.

Essa viene convocata di regola una volta all'anno entro il mese di marzo.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci; è altresì comunque validamente costituita in seconda convocazione da tenersi nella stessa giornata della prima con un intervallo di almeno due ore e delibera a maggioranza.

I lavori dell'Assemblea sono presieduti e diretti da un presidente proposto dal Consiglio Direttivo e con approvazione per alzata di mano.

Analogamente si procede alla nomina di un segretario dell'Assemblea incaricato di verbalizzare le fasi e gli interventi.

Articolo 9

L'assemblea, convocata in seduta ordinaria approva il bilancio preventivo e consuntivo nonché la relazione del presidente sull'andamento generale dell'Associazione; delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno e sulle proposte del Consiglio Direttivo o di un gruppo di soci (almeno un quinto).

Inoltre il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei probiviri sono eletti secondo le modalità previste dal regolamento elettorale.

La sua convocazione deve effettuarsi a mezzo avviso da inviare a ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso dovrà essere indicata la data della eventuale seconda convocazione, che non potrà essere tenuta nella stessa data stabilita per la prima. In mancanza dell'adempimento delle su indicate formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quanto siano presenti o rappresentati tutti i soci, tutti gli amministratori e tutti i revisori dei conti.

L'assemblea dovrà essere convocata, inoltre, quando ne sia fatta domanda scritta da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure dal collegio dei revisori dei conti; la convocazione dovrà aver luogo entro Otto giorni dalla data della richiesta. L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo quante volte lo ritiene utile alla gestione sociale e comunque almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; essa:

- 1) approva il bilancio consuntivo;*
- 2) elegge i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri;*
- 3) approva il bilancio di previsione e l'importo delle quote associative annuali;*
- 4) delibera su tutti gli altri argomenti, attinenti alla gestione sociale, riservati alla sua competenza dal presente statuto e sottoposti al suo esame dai consiglieri, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei revisori.*

Articolo 10

L'assemblea è convocata in seduta straordinaria tutte le volte che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, oppure quando ne venga fatta domanda motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei soci oppure dai Revisori dei Conti.

Delibera inoltre sulle modificazioni dell'atto costitutivo, dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Articolo 11

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria. è valida in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta (metà più uno), in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, aventi. diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, salvo le disposizioni relative allo scioglimento dell'associazione, al cambiamento degli scopi sociali, oppure al trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, per cui, tanto in prima quanto in seconda convocazione occorrerà il voto favorevole di almeno tre quinti dei voti di tutti i soci.

Articolo 12

Nell'Assemblea hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel versamento della quota associativa. Dovrà procedersi a scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da tanti intervenuti che rappresentino almeno un terzo dei soci presenti e rappresentati. Ciascun socio ha diritto ad esprimere un solo voto.

I soci che, per qualsiasi motivo non possano intervenire personalmente all'assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare al massimo un altro socio.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea ed essere conservate per gli atti sociali.

Articolo 13

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria quanto in straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, dal Vice Presidente o da persona designata dall'assemblea.

L'assemblea nomina il segretario ed eventualmente tre scrutatori. Le deliberazioni devono constare di verbale sottoscritto dal Presidente e dal

segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a sette membri eletti fra i soci iscritti al libro soci da almeno tre mesi, dall'assemblea ordinaria, la quale ne determina il numero; durano in carica due anni, sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

Il Consiglio Direttivo, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci, elegge fra i suoi membri un Presidente e uno o due Vice-Presidente.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo ritiene utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri ne siano per tempo informati. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, il consiglio si reputa validamente costituito quando siano presenti tutti i consiglieri.

Alla riunione del Direttivo che svolge mensilmente (il 1° martedì) è ammessa la presenza dei soci che non hanno diritto alla parola.

Consiglio delibera a maggioranza relativa; a parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. La riunione del Consiglio Direttivo ha validità con la presenza della maggioranza semplice dei consiglieri. il consigliere assente ingiustificato, nel corso del suo mandato, a tre riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica.

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione in particolare gli spetta:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;*
- b) redigere il bilancio preventivo e consuntivo;*
- c) deliberare la stipula di atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;*
- d) predisporre e aggiornare il regolamento interno;*
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;*
- f) deliberare l'adesione dell'associazione ad enti, associazioni e altri organismi;*
- h) compiere tutte le operazioni e gli atti di ordinaria e straordinaria gestione che comunque rientrino nello scopo sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dell'atto costitutivo siano riservati all'assemblea.*

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo può eleggere un Tesoriere il quale è preposto agli adempimenti contabili. Congiuntamente al Presidente firma i documenti per i prelievi dai fondi depositati presso gli istituti di credito.

PRESIDENTE

Articolo 18

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza dell'associazione e la firma sociale. Può perciò riscuotere e disporre pagamenti di ogni genere e a qualsiasi titolo, compiere tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi sociali e si intende investito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statutari; Inoltre, stipula le convenzioni e i contratti per conto dell'Associazione attenendosi, nei casi in cui vi sia un impegno finanziario da parte dell'Associazione stessa, alle condizioni di minima e di massima dettate dal Consiglio Direttivo.

In caso di urgenza adotta i provvedimenti che ritiene necessari sottoponendoli, prima possibile, al Consiglio Direttivo.

In assenza e/o dichiarata indisponibilità del Presidente, il Vice Presidente più anziano lo sostituisce, assumendone i poteri.

Il Presidente, per esigenze di servizio, può conferire deleghe per particolari mansioni ad un componente del Consiglio Direttivo; potrà altresì costituire comitati, nominare procuratori e mandatari per singoli atti o categorie di atti.

Il Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, può nominare e revocare, anche al di fuori del Consiglio Direttivo, sceglie e nomina il segretario dell'Associazione, che avrà il compito di:

- preparare i lavori del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;*
 - seguire l'attuazione delle deliberazioni;*
 - curare la gestione degli affari amministrativi;*
 - esercitare le funzioni di Tesoriere ove questi non sia stato nominato;*
- in caso di assenza o di temporaneo impedimento del Segretario, le funzioni vengono assunte dal Tesoriere (se nominato) o da un membro del Consiglio Direttivo, nominato dal Presidente.*

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 19

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti fra i soci iscritti al libro soci da almeno un anno, dall'assemblea, la quale nominerà anche il Presidente del Collegio stesso. I Revisori durano in carica, come il Consiglio Direttivo, tre due anni e sono rieleggibili.

La carica di Revisore dei Conti, effettivo o supplente, è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo o di membro del Collegio dei Probiviri.

Le sedute del Collegio sono valide con la presenza di tre suoi membri.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

a) deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, vigilare

sull'osservanza dell'atto costitutivo ed accertare, mediante verifiche almeno trimestrali, la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali, la corrispondenza del Bilancio alle risultanze dei libri e della documentazione contabile.

I Revisori devono verbalizzare gli accertamenti fatti, anche individualmente.

I Revisori, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti che l'assemblea stabilisce.

b) esercita il controllo del conto consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo per l'approvazione dell'Assemblea redigendo apposita relazione;

c) esercita il suo incarico secondo le norme previste per le persone giuridiche di cui all'articolo 12 del codice civile.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 20

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, possibilmente fra i non soci, dall'assemblea, la quale nominerà anche il Presidente del Collegio stesso.

I Probiviri durano in carica tre due anni e sono rieleggibili.

La carica di Proboviro effettivo o supplente, è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo o di membro del Collegio dei Revisori dei Conti.

Le sedute del Collegio sono valide con la presenza di tre suoi membri.

Il Collegio dei Probiviri:

a) dirime e decide le controversie tra l'associazione e i suoi soci;

b) su deferimento del Consiglio Direttivo, nei limiti delle norme statutarie e tenuto conto delle finalità generali dell'Associazione, è chiamato a giudicare del comportamento dei soci;

c) può sanzionare le proprie decisioni, a seconda della gravità dei fatti accertati, con richiamo verbale o scritto, riservato o palese, con la sospensione, con la radiazione dall'Associazione;

d) fornisce l'interpretazione autentica delle norme dello statuto. L'associazione ed i soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardano l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamenti e derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti, fatta eccezione soltanto di quelle che non possono formare oggetto di compromesso. Il lodo che esprimeranno è definitivo e può sanzionare anche la radiazione dall'associazione.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 21

Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili di cui l'associazione sia proprietaria per acquisti, lasciti, donazioni, e tutti gli altri valori di cui abbia piena disponibilità. I soci non potranno chiedere in nessun momento la divisione del fondo comune né pretendere la quota in caso di recesso. I beni mobili o immobili sono inventariati in apposito registro patrimoniale con distinzione tra beni mobili e beni immobili.

Articolo 22

Le rendite patrimoniali, le quote sociali annuali e qualunque liberalità pervenuta all'associazione al fine di essere impiegata negli scopi sociali, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini dell'associazione, in base ai predisposti bilanci preventivi.

Articolo 23

Le erogazioni liberali in denaro sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione in conformità con le finalità generali

dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario e purché non condizionati da clausole contrarie alle norme e alle finalità statutarie, dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione in conformità con le finalità generali dell'associazione.

Ogni decisione del Consiglio direttivo, relativa ad erogazioni e lasciti, deve essere approvata e ratificata dall'Assemblea.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'Associazione stessa.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il Presidente attua le delibere e compie i relativi atti giuridici.

ESERCIZIO SOCIALE: BILANCIO : LIBRI SOCIALI

IL BILANCIO

Articolo 24

L'esercizio finanziario dell'associazione decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare. Per la gestione sociale deve essere compilato, e approvato, un apposito bilancio di previsione.

Le spese devono essere possibilmente contenute nei limiti degli stanziamenti fatti nel bilancio preventivo. Il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione, dovrà essere presentato dal Consiglio Direttivo all'esame dei Revisori dei Conti, almeno venti giorni prima della data in cui lo stesso dovrà essere sottoposto all'assemblea che deve discuterlo; copia del bilancio con le relazioni dei Consiglieri e dei Revisori deve essere depositato presso l'associazione a disposizione dei soci durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e fino a che sia approvato.

Articolo 25

A supporto della corretta gestione sociale, sarà cura del Consiglio Direttivo provvedere alla tenuta del libro cassa, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, libro soci., eventuali altri libri o registri fossero necessari, nonché conservare con cura la documentazione contabile, la corrispondenza e quant'altro riguarda l'associazione. Sarà cura, inoltre, dei Revisori dei Conti provvedere alla tenuta del libro delle revisioni.

Articolo 26

I documenti contabili dell'Associazione sono il conto consuntivo e il bilancio preventivo. Essi sono annuali e decorrono dal primo gennaio al 31 dicembre. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate accertate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene suddiviso in singole voci, le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Articolo 27

I documenti di bilancio, consuntivo e preventivo, sono controllati dal Collegio dei Revisori dei Conti. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate. Nel caso in cui il Collegio dei Revisori dei Conti ravvisi di dover procedere a rilievi critici e a spese o a entrate giudicate contrarie alle norme statutarie e alla finalità dell'associazione, tali rilievi sono allegati al bilancio e sottoposti all'Assemblea.

Articolo 28

Il bilancio preventivo, con voto palese, è approvato a maggioranza dall'Assemblea dei soci in seduta ordinaria. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima della seduta dell'Assemblea e può essere consultato da ogni socio. Il conto consuntivo, con voto palese, è approvato a maggioranza

dall'Assemblea dei soci in seduta ordinaria. Il conto consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima della seduta dell'Assemblea e può essere consultato da ogni socio.

SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 29 - In qualunque caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea nominerà uno o più liquidazione, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Art 30 - Nel caso di cessazione dell'associazione, l'intero patrimonio sociale residuo deve essere devoluto a fini di pubblica utilità e/o di beneficenza, salvo diversa delibera dell'assemblea.

Art.31

In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti alla "Via Di Natale" di Aviano.

In tale evenienza il Presidente diventa liquidatore d'obbligo, entro novanta giorni, espletate tutte le formalità di legge, di provvedere alla devoluzione.

Allo scopo, la contabilità finale viene approvata dal Consiglio dei revisori dei Conti che solo con tale atto decadono dal loro mandato.

Nel caso di impedimento dei Revisori dei Conti, il Presidente resta sollevato da ogni incarico dopo aver reso dichiarazione a mezzo di atto notorio dello svolgimento di tutte le pratiche relative alla liquidazione, conservando, a termini di legge, la relativa documentazione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - Per quanto non regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente statuto fa parte integrante, si fa riferimento alle disposizioni legislative sulle associazioni, non aventi personalità giuridica, previste dal Codice Civile.

Inoltre, aderendo l'associazione alla Federazione Italiana del Campeggio e del Caravanning - Federcampeggio, dovranno essere osservate e

rispettate le norme contenute nello Statuto e nel regolamento Generale della FEDERCAMPEGGIO.

La presente stesura de/lo Statuto recepisce le modifiche approvate con delibere delle Assemblee Straordinarie dei soci del:

22 ottobre 1994- modifica art. 24

27 ottobre 1995- mod41ca art. I

26ottobre 1996 - modifica artt. 5,9,12,14,15,16,17,18,24,28

28 gennaio 1999-

modifica art. 14

Manca tutta la regolamentazione per votare gli Organo Sociali